

PTCP
2010

Allegato F

STATUTO

Provincia di Siena



VARIANTE
AL
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
P.T.C.P.

**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLA RISORSA IDRICA
MINERALE, DI SORGENTE E TERMALE**

ASSESSORE ALL'URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE MARCO MACCHIETTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CLAUDIA NERI

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE DOTT. LUCA ROSSI

PROGETTISTI ARCH. CLAUDIA NERI

GEOL. BENEDETTA MOCENNI

GEOM. LUCIANO FERRAZZO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ARCH. VALERIA LINGUA

ESTRATTO DELLA DISCIPLINA DI PTCP MODIFICATA

10.1.6 I corpi idrici termali (testo IN APPROVAZIONE)

1. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nella Tav. ST_IG_2 – Carta delle Zone di Protezione Ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale del PTCP, come zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall'art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Le zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale, in attesa di approfondimenti di carattere idrogeologico, anche eseguiti in fase di rilascio della concessione, in linea con quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sono state individuate con criterio geometrico, partendo dalle aree di concessione termale autorizzate e individuando intorno a queste una zona con raggio di 5 km rispetto ai perimetri delle aree di concessione stesse.

Nell'ambito della perimetrazione delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale sono da applicarsi le prescrizioni di cui al comma 4, riferite alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzo della risorsa.

2. I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell'art. 19 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni dovranno individuare apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali.

3. Gli enti competenti, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni dovranno provvedere al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in particolare:

- delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del D.Lgs 152/2006, anche attraverso approfondimenti di carattere idrogeologico che attestino la non interferenza con le acque fredde potenzialmente utilizzabili a fini idropotabili;
- delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata.

4. Nelle zone di protezione ambientale, di cui al primo comma del presente articolo, sull'intero territorio provinciale valgono le seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo di acque fredde sotterranee non termali estratte dalle aree di ricarica dell'acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo utilizzo idropotabile e, solo se non esistono valide alternative, per tutti gli usi consentiti (Regolamento Provinciale per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico) e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs 152/2006 relativamente alle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile;
- gli enti competenti rilasciano, all'interno delle zone di protezione ambientale, nuovi permessi di ricerca e nuove concessioni di coltivazione delle risorse minerali e termali, a fronte della presentazione di idonei studi idrogeologici, al fine di dimostrare la non incidenza in termini qualitativi e quantitativi sulla risorsa termale attualmente in uso autorizzati o eventuali sorgenti naturali;
- ulteriori ricerche e sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO₂) sono concesse, all'interno delle zone di protezione ambientale, a fronte della presentazione di idonei studi idrogeologici, al fine di dimostrare la non incidenza in termini qualitativi e quantitativi sulla risorsa termale attualmente in uso autorizzato o eventuali sorgenti naturali;
- nel caso in cui le zone di protezione ambientale presentino estensione intercomunale, valgono le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 10.1.5. Nel caso in cui la zona di protezione ambientale, individuata con i criteri di cui al punto 1., interessi anche Comuni esterni al territorio provinciale, questa Amministrazione avanza la richiesta di recepimento delle zone di protezione ambientale, individuate nella Tav. ST_IG_2 – Carta delle Zone di Protezione Ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale e della relativa disciplina all'interno degli strumenti di pianificazione della provincia confinante e dei relativi Comuni interessati;

- qualora venga rilasciata una nuova concessione di coltivazione, l'estensione della nuova area di protezione ambientale generata non deve avere dimensioni inferiori ai 5 Km così come sopra determinati, ma se supportata da adeguati studi di carattere geologico, che permettano di superare il limite meramente geometrico, può essere modificata in estensione; all'interno della nuova area vige la disciplina del PTC di cui al presente articolo.

- gli Enti competenti sono quindi tenuti ad inoltrare alla Provincia, entro 60 giorni dal rilascio della nuova concessione, l'individuazione cartografica della nuova zona di protezione ambientale generata. L'Amministrazione provinciale prenderà atto della nuova perimetrazione senza che questo costituisca variante al P.T.C.P., neanche ai fini della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e della VI (Valutazione d'Incidenza), in virtù delle risultanze delle valutazioni svolte;

- le richieste di concessione e di permessi di ricerca avanzate anteriormente alla data di pubblicazione dell'adozione della presente variante al PTC, sono fatte salve dalla presente disciplina.

- le presenti norme e le relative zone di protezione individuate nella Tav. ST_IG_2 – Carta delle Zone di Protezione Ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale, benché vigenti ed applicabili dalla data di pubblicazione della relativa adozione, saranno comunque recepite dalle singole amministrazioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio.